

Prot. N [03-C/22](#)

ROMA, 27 gennaio 2022

Ai Presidenti delle Federazioni Nazionali
delle Professioni Sanitarie

Oggetto: Adempimenti Decreto Legge del 26 novembre 2021, n. 172

Gentili Presidenti,

Il Co.Ge.A.P.S., in ottemperanza all'art. 22, comma 6, dell'Accordo Stato Regioni del 2 febbraio 2017, raccoglie dalle Regioni che li trasmettono i dati individuali opportunamente codificati, inerenti luogo di attività, professione e disciplina esercitata, tipologia del rapporto contrattuale dei professionisti sanitari, che operano nelle strutture pubbliche e private accreditate, nonché dei professionisti che operano in regime di convenzione. Tali dati sono funzionali alla valutazione del corretto assolvimento dell'obbligo formativo. Infatti l'art. 22, al comma 4, prevede che *“gli Ordini, i Collegi, le rispettive Federazioni nazionali e le Associazioni professionali, nel ruolo di garanti delle professioni sanitarie e certificatori della formazione continua, si avvalgono dell'anagrafe nazionale gestita dal Co.Ge.A.P.S. per attestare e certificare il percorso formativo dei propri iscritti”*.

L'informazione relativa al luogo di lavoro del Professionista sanitario, oltre che in ambito ECM, sembrerebbe essere utile agli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie sulla base **del Decreto Legge del 26 novembre 2021, n. 172**, convertito in Legge 21 gennaio 2022, n. 3 - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 2022, recante *“Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”* e ai sensi dell'art. 1 comma 4 *“[...] qualora l'Ordine professionale accerti il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, anche con riguardo alla dose di richiamo, ne dà comunicazione alle Federazioni nazionali competenti e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro.....”*

Il Co.Ge.A.P.S., considerato l'attuale quadro normativo e il contesto emergenziale, acquisito un parere favorevole del DPO del Consorzio, ha ritenuto di rendere disponibile una funzione informatica, nell'area riservata agli Ordini e Federazioni nazionali per lo scaricamento dell'informazione relativa al luogo di lavoro dei professionisti di propria competenza, che sono stati trasmessi dalle Regioni.

L'applicazione in oggetto, una volta effettuato l'accesso al portale è riscontrabile nella area info/statistiche <https://application.cogeaps.it/cogeaps/biFormazione.ot> che consente agli Ordini e Federazioni nazionali di effettuare il download di un file csv.

Tali informazioni relative alla professione e luogo di lavoro dei Professionisti sanitari, acquisite dalle Regioni, oltre ai fini ECM, non possono essere utilizzate per trattamenti e finalità generiche, e aggregate all'Albo; ma, la normativa emergenziale **del Decreto Legge del 26 novembre 2021, n. 172** sembra fornire una possibile base giuridica per l'utilizzo delle informazioni relative al luogo di lavoro acquisite da Co.Ge.A.P.S., per gli Ordini Professionali affinché possano essere adottate – in caso di violazioni da parte dei sanitari dell'obbligo vaccinale – le misure previste per legge.

Rimanendo a disposizione per ogni ulteriori ed eventuali chiarimenti, Vi invio cordiali saluti.

Il Presidente
Dott. Enrico de Pascale